

DECISIONE (UE) 2022/310 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 17 febbraio 2022****che modifica la decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2022/5)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,

considerando quanto segue:

- 1) La remunerazione di alcuni depositi di enti pubblici dell'Unione presso la BCE (diversi da quelli esentati dai tassi di interesse negativi) come disposto dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽¹⁾ dovrebbe essere allineata alla remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽²⁾, al fine di garantire coerenza nella remunerazione di depositi analoghi in tutto l'Eurosistema. Affinchè gli accordi contrattuali pertinenti tra la BCE e gli enti pubblici dell'Unione possano essere modificati di conseguenza, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 4 aprile 2022.
- 2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2***Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE**

1. I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2003/14 ^{(1)*}, della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea ^{(2)*}, della decisione BCE/2010/17 ^{(3)*} e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ^{(4)*} sono remunerati come segue:

- a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore;
- b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore.

Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se superiore.

2. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ^{(5)*} ai fini

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/671) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

delle giacenze monetarie prudenziali di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello zero per cento o all'euro short-term rate (€STR), se superiore, eccetto ove l'importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l'importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l'importo in eccesso è remunerato come segue:

- a) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è pari o superiore a zero (positivo), allo zero per cento oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore;
- b) se nel relativo giorno di calendario il tasso sui depositi presso la banca centrale è inferiore a zero (negativo), al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all'euro short-term rate (€STR), se inferiore.

^{(1)*} Decisione BCE/2003/14, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

^{(2)*} Decisione BCE/2010/31, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

^{(3)*} Decisione BCE/2010/17, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

^{(4)*} Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

^{(5)*} C/2021/2502 final.».

Articolo 2

Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Si applica a decorrere dal 4 aprile 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
